

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 579 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale Politica Giovanile del Forum Regionale Ormel - **Disegno di Legge “ Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”**.

PREMESSO

–che la vigente legge regionale per l’Immigrazione è la n. 33 del 03 novembre 1994 “Interventi a sostegno degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi extracomunitari”,

–che con l’adozione del Testo Unico sulla Condizione dello straniero in Italia (decreto legislativo n. 286/98) e successive modificazioni sono stati disciplinati percorsi di accesso ai servizi sociali e al godimento di diritti civili per gli stranieri non previsti nelle leggi precedenti

–che la legge costituzionale n. 3/2001 di revisione del titolo V della Costituzione, ha previsto un nuovo assetto dei poteri statali, regionali e degli enti locali, che tocca anche le competenze in materia di immigrazione o in materie ad essa collegate;

–che sono state, altresì, varate direttive comunitarie sulla discriminazione, sui diritti minimi dei rifugiati, sui ricongiungimenti familiari, sui diritti dei migranti di lungo periodo, di cui le regioni non possono non tener conto nelle materie di loro competenza;

–che dal 1994 ad oggi è cambiato sostanzialmente il profilo demografico e sociale della presenza straniera in Campania, per cui ad un’immigrazione prevalentemente di transito si è sostituita un’immigrazione stanziale;

CONSIDERATO

–che la normativa regionale deve essere adeguata alle nuove leggi nazionali, alle direttive comunitarie, nonché alle trasformazioni, a livello locale, del fenomeno migratorio;

–che a tal fine è stato predisposto il disegno di legge “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

–che tale disegno di legge, tra l’altro, revoca la l. r. n. 33/94;

RITENUTO

–di dover approvare il disegno di legge “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

–che tale disegno di legge ha acquisito il parere favorevole del Capo dell’Ufficio legislativo;

–di dover inviare il disegno di legge “Misure regionali in materia d’Immigrazione e d’integrazione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania” al Consiglio Regionale per l’approvazione

VISTI

- la legge regionale n. 33/94;

- la legge n. 40/98;

- la legge n. 59/97;

- la legge n. 127/97;

- la legge n. 191/98;

- il decreto legislativo n. 112/98

- il decreto legislativo n. 286/98;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99;

- il decreto legislativo n. 267/00;

- la legge n. 328/00;

- la legge costituzionale n. 3/01;

- la legge costituzionale n. 5/01;
- la legge n. 189/02;
- la legge regionale n. 24 del 29 del dicembre 2005

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni esposti in narrativa, che s'intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

–di approvare il disegno di legge “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

–di inviare il disegno di legge “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania” al Consiglio Regionale per l’approvazione;

–di inviare il presente atto deliberativo al settore Osservatorio del mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione, Immigrazione; al coordinatore dell’area 17; all’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

DISEGNO DI LEGGE

NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DELLE PERSONE STRANIERE PRESENTI IN CAMPANIA

RELAZIONE

La legge concernente “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania,- modifiche all’articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1997, n. 18” si articola in quattro capi:

Capo I, Principi finalità e destinatari;

Capo II, Assetto istituzionale – programmazione e gestione delle attività regionali e locali in materia di immigrazione;

Capo III, Misure specifiche di intervento in favore delle persone straniere;

Capo IV, Norme finanziarie e finali.

Capo I, Principi, finalità e destinatari

I provvedimenti legislativi varati negli ultimi anni hanno modificato il quadro di riferimento normativo nazionale sulla condizione dello straniero. In particolare con l’emanazione del Testo Unico n. 286/98 sono stati disciplinati, tra l’altro, i percorsi di accesso ai servizi sociali e al godimento di diritti civili, mentre con la legge costituzionale n. 3/2001 (che revisiona il titolo V della Costituzione) si sono definiti nuovi assetti dei poteri regionali e dei poteri degli Enti locali in materia di immigrazione. La parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri è stata rafforzata con le disposizioni anti-discriminatorie recepite dall’Italia con Decreti legislativi del 9 luglio 2003, nn. 215 e 216.

Per quanto riguarda la dimensione regionale va ricordato che dal 1994, anno dell’emanazione dell’ultima legge regionale sull’immigrazione (la n. 33), è cambiato sostanzialmente il profilo demografico e sociale della presenza straniera, in quanto ad un’immigrazione prevalentemente di transito si è sostituita un’immigrazione prevalentemente di tipo stanziale; questo cambiamento ha comportato nella regione la costituzione o la ri-costituzione di famiglie straniere e pertanto una crescente presenza di minori.

Dall’insieme di queste considerazioni è nata l’esigenza di una nuova legge (art. 1) che consentisse l’adeguamento della normativa regionale alle nuove leggi nazionali e alle direttive europee, nonché alle trasformazioni avvenute nella sua struttura socio-demografica. Una legge in grado di introdurre nuovi strumenti per il governo dell’immigrazione a livello locale, incluso il diritto di voto amministrativo (secondo le modalità previste dalla legge regionale adottata ai sensi dell’art. 122 della Costituzione).

L’obiettivo che si vuole perseguire con questa nuova legge è quello di delineare nella regione Campania un modello di accoglienza e di inclusione socio-economica degli stranieri basato sull’affermazione o l’estensione di alcuni principi fondamentali:

- 1) godimento delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione italiana: di associazione, di stampa, di parola, di partecipazione, di culto;
- 2) garanzia di diritti e certezza dei doveri di cittadinanza: sanità, istruzione, assistenza, rispetto delle regole di convivenza;
- 3) non discriminazione sul lavoro e nell’accesso ai servizi e pertanto pari opportunità nel lavoro e nella vita con i cittadini italiani;

- 5) tutela dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla posizione giuridica: in particolare salute, infanzia, maternità;
- 6) individuazione di alcuni servizi necessari per garantire le condizioni minime di sopravvivenza;
- 7) raccordo tra le politiche nazionali e le politiche locali.

La legge regionale sull'immigrazione ha come destinatari (art. 2) i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale.

Capo II Assetto Istituzionale – Programmazione e Gestione delle attività regionali e locali in materia di Immigrazione

Le nuove competenze regionali, previste con la Legge Costituzionale n. 3/2001, rafforzano il ruolo della programmazione e del coordinamento degli interventi da realizzare sul territorio con risorse nazionali e regionali, specificamente dedicate al mondo dell'immigrazione (art. 3). Per lo svolgimento di questo compito la Regione ricorre a due strumenti di programmazione: il Programma regionale triennale e il Piano regionale annuale, che costituiscono riferimento strategico per definire le finalità degli interventi che si intendono realizzare sul territorio campano.

Oltre alla programmazione ordinaria, la Regione interviene anche con misure straordinarie per far fronte a situazioni di grave emergenza.

Secondo la presente legge, le Province, al fine di favorire l'inserimento sociale delle persone straniere residenti o regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, promuovono interventi utili a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi loro riconosciuti (art. 4).

La legge assegna ai Comuni il compito di gestire i servizi per gli immigrati sul territorio in armonia con le programmazioni regionali ed i piani sociali di zona (art. 5), richiedendo, altresì, di avere un ruolo attivo nell'ambito dell'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo.

La legge affronta anche il problema della rappresentanza degli stranieri all'interno del territorio regionale, attraverso l'istituzione della Consulta degli stranieri e ne prevede composizione e funzionamento (art. 9 e art. 10),.

La legge istituisce un Osservatorio regionale sull'immigrazione che opererà come produttore e utilizzatore di informazioni sull'immigrazione in Campania, anche con l'apporto di altri Enti specializzati (art. 12).

La legge promuove e sostiene misure contro la discriminazione diretta ed indiretta (art. 13).

L'art. 14 istituisce il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, anche per favorire, in linea con le programmazioni regionali, la realizzazione delle loro proposte d'intervento.

La legge, al fine di incrementare la partecipazione ed il confronto, prevede la Conferenza Regionale sull'immigrazione (art. 15).

L'art. 16 ribadisce quanto stabilito dall'art. 41 del decreto legislativo 286/98 in merito all'assistenza sociale, relativamente alla fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche

economiche, che sono erogate dalla regione, dalle province, dai comuni, o da altri enti pubblici.

Capo III, Misure specifiche di intervento in favore delle persone straniere

La legge regionale delinea un modello di inclusione sociale per gli stranieri presenti sul territorio, regolamentando modalità di accoglienza da parte del sistema dei servizi locali, modalità di partecipazione da parte degli stranieri, modalità di gestione delle risorse. Tre sono i percorsi di integrazione/inclusione:

- pari opportunità di accesso al sistema di tutela e di garanzia di cui godono i cittadini italiani;
- misure speciali (azioni positive) volte a colmare la situazione di svantaggio derivante dall'essere cittadini in terra straniera;
- garanzia dei diritti fondamentali per tutti, indipendentemente dalla posizione giuridica.

Le persone straniere utilizzeranno il sistema dei servizi esistente per i cittadini italiani senza alcuna discriminazione. Gli interventi sociali mirati in favore delle comunità straniere interagiranno funzionalmente con quelli previsti nei piani sanitari regionali, nei piani regionali di zona per l'assistenza sociale, nei piani regionali per l'istruzione, l'orientamento, la formazione, le politiche giovanili. Accanto a questi interventi, almeno in via transitoria, potranno essere attivate altre misure specifiche (azioni positive), volte a rendere più agevole l'accesso ai servizi di base, soprattutto in riferimento alle donne e ai bambini.

Nell'art. 17 si sottolinea la necessità e l'urgenza di creare strutture di sostegno all'alloggio, sia per quelle componenti stanziali che per quelle di transito temporaneo. Si prevedono al riguardo anche alloggi sociali da destinare sia ai lavoratori stranieri (nello spirito del Testo Unico n. 286/98) e sia ai lavoratori italiani in difficoltà, oltre che per richiedenti asilo e rifugiati che transitano sul territorio regionale. Non si esclude che, in particolari circostanze, si possa chiedere agli ospiti di contribuire economicamente alla gestione dei centri alloggiativi. Al riguardo la legge prevede forme di agevolazioni per l'edilizia residenziale pubblica e per il credito agevolato.

La legge prevede anche l'impegno della regione a realizzare interventi di carattere sanitario, garantendo la parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani (art. 18).

L'art. 19 sostiene il diritto all'istruzione obbligatoria di tutti i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla posizione giuridica, con particolare attenzione all'insegnamento della lingua e cultura italiana. La legge considera inoltre la possibilità che i comuni, le scuole – comprese le università - ed altre realtà locali debbano intervenire per supportare programmi di conoscenza della lingua e della cultura di origine degli stranieri.

A fianco all'istruzione scolastica è prevista la possibilità di accedere a corsi di orientamento, di formazione e di riqualificazione professionale (art. 20), sia nel territorio campano e sia nel paese di origine. Si ribadisce (art. 21) il diritto degli stranieri di avviare attività di lavoro autonomo (quale volano di sviluppo locale) in tutti i settori economici, migliorando le reti di servizi per il lavoro e la formazione degli operatori economici, anche tramite convenzioni con qualificati soggetti pubblici.

Capo IV, Norme finanziarie e finali

La legge prevede (art. 22) l'istituzione di un apposito fondo sul bilancio regionale, in sostituzione dei capitoli di spesa abrogati con il superamento della legge 33/94, sia per il

finanziamento delle attività ordinarie, sia per il finanziamento dell'avvio dei nuovi organismi istituiti dalla legge. Il fondo, stimabile, in via presuntiva, intorno ai 3.000.000 di Euro – che corrisponde approssimativamente alle risorse attualmente previste per l'immigrazione sull'U.P.B. 4.16.116 è costituito da trasferimenti di risorse nazionali (fondo nazionale per le politiche sociali) e fondi regionali.

Si ritiene che tale fondo possa essere rivisto, in sede di formazione di bilancio regionale, in considerazione dell'andamento del fenomeno migratorio sul territorio campano. Per l'avvio della presente legge e l'istituzione dei nuovi organismi da essa previsti, si prevede una spesa iniziale approssimativa di 2.000.000 di Euro da imputare sull'U.P.B. 4.16.116 del bilancio regionale.

L'art. 23 definisce le disposizioni transitorie in merito al funzionamento della consulta.

L'art. 24 definisce l'abrogazione della legge regionale 33/94.

L'art. 25 prevede modifiche all'art. 2 della Legge regionale 2 luglio 1997 n.18.

Indice:

CAPO I

PRINCIPI- FINALITA' - DESTINATARI

- Art. 1 - Principi generali e finalità
- Art. 2 - Destinatari

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

- Art. 3 - Compiti della regione
- Art. 4 - Compiti delle province
- Art. 5 - Compiti dei comuni
- Art. 6 - Potere sostitutivo della regione
- Art. 7 - Programma regionale e Piano regionale per l'immigrazione
- Art. 8 - Clausola valutativa
- Art. 9 - Consulta regionale per l'immigrazione
- Art. 10 - Composizione e funzionamento della Consulta regionale per l'immigrazione
- Art. 11 - Funzioni della regione Campania nell'ambito delle forme di coordinamento in materia di immigrazione tra Stato e regioni
- Art. 12 - Osservatorio regionale sull'immigrazione
- Art. 13 - Misure contro la discriminazione
- Art. 14 - Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere
- Art. 15 - Conferenza regionale sull'immigrazione
- Art. 16 - Assistenza sociale

CAPO III

MISURE SPECIFICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE STRANIERE

- Art. 17 - Accesso all'alloggio, centri di accoglienza, alloggi sociali, edilizia residenziale pubblica e privata
- Art. 18 - Assistenza sanitaria
- Art. 19 - Istruzione ed educazione interculturale
- Art. 20 - Orientamento, formazione professionale, mediazione interculturale
- Art. 21 - Inserimento lavorativo, misure di sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali ed alle attività lavorative stagionali

CAPO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

- Art. 22 - Risorse finanziarie
- Art. 23 - Disposizioni transitorie
- Art. 24 - Abrogazioni e sostituzioni
- Art. 25 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18

CAPO I

PRINCIPI - FINALITÀ - DESTINATARI

Art. 1

Principi generali e finalità

1. La Regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed europee:

- a) collabora con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione;
- b) concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea e agli apolidi, che dimorano nel territorio della regione, l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali;
- c) promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;
- d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobia.

2. Regione, province e comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A tal fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:

- a) alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico;
- b) al riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
- c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a:

- a) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo, altresì, la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione;
- b) assicurare pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, nonché alle attività di mediazione interculturale;
- c) agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia;
- d) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali;
- e) promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione;
- e) promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono;

f) garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.

4. L'elettorato attivo e passivo delle persone straniere legalmente residenti in Campania per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale è esercitato secondo le modalità previste dalla legge regionale adottata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito denominati persone straniere.

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi regionali sono estesi ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli, sulla base della vigente normativa statale e regionale.

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art. 3

Compiti della Regione

1. La Regione persegue l'inserimento sociale delle persone straniere attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

Art. 4

Compiti delle Province

1. La Provincia, al fine di favorire l'inserimento sociale delle persone straniere residenti o regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, promuove e attua interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle persone straniere nel territorio dello Stato, con

particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale, nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Le Province collaborano con la Regione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328, attraverso informazioni e approfondimenti sui bisogni degli stranieri per la realizzazione di progetti specifici integrati, proponendo, altresì, ai competenti ambiti territoriali idonee misure di integrazione sociale per le persone straniere.

3. Le Province, per assicurare il raccordo con gli uffici statali e regionali competenti in materia, individuano, all'interno della propria organizzazione, un ufficio per l'immigrazione.

Art. 5

Compiti dei Comuni

1. Il Comune, in forma singola o associata, al fine dell'inserimento sociale delle persone straniere residenti o soggiornanti nel territorio comunale, concorre:

- a) alla progettazione di interventi specifici in armonia con il Programma regionale, con il Piano regionale e con il Piano sociale di zona;
- b) a sostenere la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione di Consulte comunali o di consiglieri comunali aggiunti;
- c) alle spese per il rimpatrio delle salme di persone straniere in stato di bisogno, residenti e decedute nel proprio territorio e provvede al pagamento delle spese di inumazione degli stranieri senza fissa dimora.

2. I Comuni prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e delle persone straniere destinatarie di altre forme di protezione umanitaria, in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 6

Potere sostitutivo della Regione

1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti se omettono di esercitare in tutto o in parte le funzioni loro attribuite dalla presente legge. Il potere sostitutivo è esercitato previa motivata diffida che assegna all'ente inadempiente un termine di trenta giorni entro il quale adottare o modificare l'atto di cui si è rilevata la mancata o difforme adozione. Se l'atto adottato o modificato non è trasmesso alla Giunta regionale nei termini assegnati, si provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.

Art. 7

Programma regionale e Piano regionale per l'immigrazione

1. Il Programma regionale triennale per l'immigrazione, di seguito denominato Programma, costituisce riferimento strategico per la definizione delle finalità che si intendono perseguire sul territorio campano.

2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'immigrazione, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente, ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.
3. Il Piano regionale annuale, di seguito denominato Piano, in linea con il Programma, attua la programmazione regionale nei singoli settori di intervento, individuandone gli obiettivi specifici.
4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione.
5. Il Programma e il Piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 9 e dei rapporti dell'Osservatorio sull'immigrazione di cui all'articolo 12.
6. Il Programma e il Piano sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 8

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione, valuta l'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.
2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle persone straniere nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene, altresì, alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglienza.
3. La Giunta regionale trasmette le risultanze della valutazione triennale al Consiglio regionale.

Art. 9

Consulta regionale per l'immigrazione

1. E' istituita, presso la Giunta regionale - Assessorato all'immigrazione - la Consulta regionale per l'immigrazione.
2. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a) formula proposte alla Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e per l'eventuale adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti dalle comunità straniere;
 - b) formula proposte ed esprime parere sul Programma regionale e sul Piano regionale;

- c) formula proposte ed osservazioni alla Giunta regionale in ordine al parere che essa è chiamata ad esprimere sullo schema del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, nell'ambito della Conferenza Stato - regioni e della Conferenza unificata;
- d) supporta la Giunta regionale nell'attività di stima dei fabbisogni lavorativi;
- e) promuove gli opportuni collegamenti con analoghi organismi di rappresentanza delle persone straniere istituiti a livello locale, con i consigli territoriali per l'immigrazione istituiti a livello provinciale, con la Consulta nazionale per i problemi delle persone straniere e delle loro famiglie e con l'Organismo nazionale di coordinamento istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 286/1998;
- f) collabora con la Giunta regionale nell'organizzazione della Conferenza regionale sull'immigrazione.

Art. 10

Composizione e funzionamento della Consulta regionale per l'immigrazione

1. La Consulta regionale per l'immigrazione è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente per materia, con funzioni di presidente;
 - b) due consiglieri nominati dal Consiglio regionale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione;
 - c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - d) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);
 - e) due dirigenti del settore competente;
 - f) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali più significative a livello regionale;
 - h) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;
 - i) quindici rappresentanti delle etnie maggiormente rappresentative in Campania, designati dagli enti e dalle associazioni che operano in favore delle persone straniere iscritti al registro regionale previsto dall'articolo 14;
 - l) un rappresentante, possibilmente straniero, per ogni consiglio territoriale per l'immigrazione, istituito nelle province della regione ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, articolo 3, comma 6;
2. La Consulta è convocata per la prima volta dal presidente entro novanta giorni dalla sua costituzione.
3. Il vicepresidente, che ha funzioni vicarie, è eletto dagli stessi membri della consulta, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti stranieri.
4. La Consulta, garantendo la pari opportunità di genere, elegge al suo interno un comitato esecutivo composto da sei componenti di cui almeno tre stranieri; fanno parte di diritto del comitato esecutivo il vicepresidente ed il dirigente della struttura competente in materia di immigrazione.

5. La Consulta, entro trenta giorni dal suo insediamento, predispone e approva a maggioranza assoluta dei suoi membri il regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti, nonché i casi di decadenza e di sostituzione dei suoi componenti.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale nominato contestualmente ai membri della Consulta.

7. La Consulta è convocata, almeno una volta all'anno. La convocazione della Consulta è disposta dal presidente, anche su richiesta del comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri della Consulta.

8. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno.

9. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito. Nei casi previsti dalla normativa vigente, ai componenti di cui al comma 1, lettere i) ed l), è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 11

Funzioni della Regione Campania

nell'ambito delle forme di coordinamento in materia di immigrazione tra Stato e regioni

1. La Giunta regionale, nei casi previsti dalle norme statali:

a) appronta annualmente un rapporto sulla previsione delle quote di ingresso in Italia di nuovi lavoratori stranieri da destinarsi al mercato del lavoro della regione Campania, secondo il fabbisogno stimato;

b) mantiene collegamenti con le preposte strutture dei competenti ministeri, con i rappresentanti della regione all'interno degli organismi nazionali previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione, con i centri per l'impiego delle province e gli sportelli unici per l'immigrazione, istituiti presso gli uffici territoriali del Governo della Campania, con i servizi ispettivi del lavoro, con le sedi regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di acquisire elementi utili per monitorare l'andamento del mercato del lavoro della Campania;

c) promuove la collaborazione reciproca tra le amministrazioni dello Stato, le province e i comuni nella realizzazione di specifiche iniziative di accoglienza e di integrazione sociale nei confronti degli stranieri che, in base alle norme internazionali, comunitarie e statali presentano richiesta di asilo o hanno ottenuto lo status di rifugiati o sono destinatari di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;

d) mantiene collegamenti operativi con le competenti autorità statali qualora, anche su richiesta dello Stato, si verifichi la necessità di attivare sul territorio della regione le misure di accoglienza o di protezione temporanea in caso di afflusso straordinario di stranieri sul territorio italiano.

Art. 12*Osservatorio regionale sull'immigrazione*

1. E' istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio regionale sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, al fine di garantire il monitoraggio sull'attuazione della presente legge.
2. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) raccolta di dati e documentazione, informazioni e normative concernenti i diversi aspetti del fenomeno migratorio in Italia e in Campania;
 - b) monitoraggio ed analisi delle attività regionali realizzate e dell'andamento dei flussi migratori per l'individuazione del fabbisogno lavorativo a livello locale;
 - c) studio delle modalità di inserimento sociale e di prevenzione delle forme di discriminazione.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.
4. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, può avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, Istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze.
5. Gli enti locali forniscono, periodicamente, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.
6. I risultati dell'attività dell'Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e diffuso con strumenti telematici.
7. Il rapporto di cui al comma 5 è trasmesso al Consiglio regionale.

Art. 13*Misure contro la discriminazione*

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, in conformità del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 14 della presente legge.
3. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sostiene spese dirette, ovvero concorre mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 14.

Art. 14*Registro regionale degli enti e delle associazioni
che operano in favore delle persone straniere*

1. E'istituito, presso l'Assessorato competente in materia di immigrazione, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, di seguito denominato Registro regionale.
2. Nel Registro regionale, disciplinato con provvedimento di Giunta regionale, sono iscritti le associazioni, gli enti e gli organismi senza fini di lucro, aventi una sede permanente nel territorio regionale, che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno, i cui organismi dirigenti siano composti in maggioranza da persone straniere.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale.
4. La Giunta regionale può concedere contributi per le iniziative e le attività proposte dalle associazioni e dagli enti indicati al comma 1, coerenti con il decreto legislativo n. 286/1998, il Programma regionale e il Piano regionale.

Art. 15*Conferenza regionale sull'immigrazione*

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.

Art. 16*Assistenza sociale*

1. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 286/1998 le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale che sono erogate, a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo, dalla regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici da essi costituiti.

CAPO III
MISURE SPECIFICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE
STRANIERE

Art. 17

*Accesso all'alloggio - centri di accoglienza, alloggi sociali,
edilizia residenziale pubblica e privata*

1. La regione, ai sensi dell' articolo 40, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 286/1998, concede contributi ai comuni, province, enti, fondazioni, associazioni e organizzazioni di volontariato che istituiscono e gestiscono centri di accoglienza.

2 I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un' autonoma sistemazione alloggiativa, con particolare attenzione alle seguenti categorie:

a) richiedenti asilo e loro famiglie fino alla definitiva conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse alle domande di asilo; l'accoglienza può avvenire anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per asilo, per asilo umanitario;

b) lavoratori stagionali;

c) stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che godono di misure di protezione per motivi umanitari nell'ambito dei programmi di protezione sociale, di cui al decreto legislativo 286/1998, articolo 18; l'accesso ai centri può avvenire anche nelle more dell'accertamento dei presupposti per l'ammissione al programma di assistenza e integrazione sociale o nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o per motivi umanitari;

d) stranieri destinatari di misure di protezione temporanea o di misure straordinarie di accoglienza deliberate dal Governo nazionale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286/1998;

e) minori stranieri non accompagnati ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o privato, ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 286/1998;

f) marittimi stranieri per il tempo necessario a reperire un nuovo ingaggio.

3. L'accoglienza è a titolo gratuito e in via straordinaria gli ospiti possono contribuire alle spese giornaliere.

4. La Regione concede contributi agli enti che provvedono alla realizzazione o alla gestione di alloggi sociali, di residenze, di pensionati a pagamento con quote calmierate, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 286/1998.

5. In attuazione dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a:

a) essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della regione Campania;

- b) essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla regione a seguito dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- c) essere destinatari dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla regione;
- d) partecipare ai bandi di concorso relativi all'erogazione di ogni altra provvidenza erogata dalla regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi.

6. Le commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi provvedono alla costante revisione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in applicazione delle disposizioni introdotte per effetto del comma 5.

7. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, le persone straniere e i rifugiati sono individuati come categorie svantaggiate quali soggetti destinatari degli interventi di recupero di immobili, nonché per la realizzazione di servizi di rilevante finalità sociale.

Art. 18

Assistenza sanitaria

1. Sono garantiti alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari;
- b) la tutela della salute del minore;
- c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
- d) gli interventi di profilassi internazionali;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

3. L'amministrazione regionale promuove le misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni previste, anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale.

4. La regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati alle persone straniere ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario.

Art. 19

Istruzione ed educazione interculturale

1. Sono garantiti ai minori stranieri, presenti sul territorio della Regione, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia ed ai servizi scolastici. Sono, altresì, garantiti alle persone straniere interventi in materia di diritto allo studio e favorite le relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie, di cui alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 e successive modifiche.

2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione e tutela dei diritti delle persone straniere presenti sul territorio regionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove ed attua iniziative che favoriscono:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) la realizzazione di interventi strategici per agevolare conoscenze reciproche e scambi culturali (educazione interculturale);
- c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture d'origine.

4. In materia di istruzione universitaria, alle persone straniere è assicurata parità di trattamento con gli studenti italiani, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21.

5. Al fine di agevolare e sostenere le famiglie nella responsabilità educativa degli stranieri della seconda generazione, la Regione può prevedere, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, interventi specifici sulle problematiche dei giovani stranieri, ai sensi della legge regionale 21 novembre 1987, n. 41.

Art. 20

Orientamento - formazione professionale – mediazione interculturale

1. Le persone straniere hanno diritto di accedere, a parità di condizioni con gli altri cittadini, a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente.

2. La Regione può finanziare appositi percorsi formativi al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone straniere residenti nel territorio della regione Campania.

3. La Regione può proporre al Governo, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali, nonché con organismi internazionali preposti al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nell'immigrazione da almeno tre anni, attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine delle persone straniere, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998.

4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con i centri servizi per gli stranieri e con gli atenei della Campania, prevede specifiche misure finalizzate a favorire la mediazione interculturale.

Art. 21*Inserimento lavorativo - misure di sostegno alle attività autonome e imprenditoriali e alle attività lavorative stagionali*

1. Le persone straniere, regolarmente soggiornanti, hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali.
2. La Regione e le Province, nell'ambito delle loro competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
3. Le persone straniere regolarmente iscritte nelle liste anagrafiche delle persone in cerca di lavoro presso i centri per l'impiego hanno diritto alle agevolazioni per la costituzione di nuove cooperative ed imprese, ai sensi delle vigenti leggi regionali.
4. La Regione, al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, con le parti sociali finalizzate a garantire le migliori condizioni in relazione all'andamento del mercato del lavoro.

CAPO IV**NORME FINANZIARIE E FINALI****Art. 22***Risorse finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi iscritti nelle relative unità previsionali di base e corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
2. È istituito il Fondo regionale per l'immigrazione, la cui consistenza è prevista in euro 3.000.000,00 annui, rivalutabile sulla base dell'andamento del fenomeno migratorio sul territorio regionale, da iscrivere sulla apposita Unità previsionale di base (UPB) del bilancio della Regione Campania. Il Fondo è alimentato da risorse nazionali provenienti, prevalentemente, dal Fondo nazionale per le politiche sociali e da risorse regionali. Esso è destinato alle spese per la realizzazione delle azioni ed interventi previsti dal Programma regionale e dal Piano regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è destinata per l'anno 2006, la somma di euro 2.000.000,00 a valere sulla UPB 4.16.116 del bilancio regionale.

Art. 23*Disposizioni transitorie*

1. Fino all'insediamento della Consulta regionale per l'immigrazione, di cui all'articolo 9, resta in carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1994, n. 33.

Art. 24*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale n. 33/1994 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

Art. 25*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è sostituita dalla seguente lettera:

“a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.